



**UNIONE EUROPEA**



**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE LIGURIA**

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020  
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 3 “COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE”

**Azione 3.1.1**

**Bando – Seconda edizione**  
**“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”**

**COVID19 - Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese**

## 1) Obiettivi

1. In attuazione dell'Azione 3.1.1 del PO FESR Liguria 2014-2020 e in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale, il bando si propone di migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro, al fine di conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione in generale e la continuità dell'attività aziendale mediante modalità di lavoro agile (smart working) in conseguenza dell'emergenza COVID - 19 .

## 2) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che esercitano un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007, tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 al presente bando.  
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.  
Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d'impresa e le reti d'impresa.
2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi<sup>1</sup>.

## 3) Localizzazione

1. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa ubicate nel territorio della regione Liguria.

## 4) Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili gli investimenti diretti alla digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che prevedano l'acquisto di software, hardware, dispositivi accessori e servizi specialistici che consentano di:
  - migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro;
  - sviluppare soluzioni di e-commerce;
  - fruire della connettività a banda ultralarga.
  - garantire la continuità dell'attività aziendale mediante modalità di lavoro agile (smart working) in conseguenza dell'emergenza COVID – 19.
2. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23/02/2020, purché non conclusi alla data di presentazione della domanda.

<sup>1</sup> Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

3. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 3 mesi.
4. Ai fini del presente bando, la conclusione del programma d'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione, mentre l'avvio coincide con la data del primo titolo di spesa.
5. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 1.000,00 euro.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente.

## 5) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
  - A) acquisto di hardware e dispositivi accessori;
  - B) acquisto (es. cessione della proprietà o dell'uso) di software, brevetti, licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali di riunione, videoconferenza, condivisione di documenti) e programmi informatici;
  - C) prestazioni consulenziali e servizi specialistici finalizzati a garantire la continuità dell'attività aziendale mediante modalità di lavoro agile (smart working);
  - D) prestazioni consulenziali e spese per l'introduzione o l'implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.).
2. Le spese devono essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.
3. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
4. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
  - a) relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
  - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
  - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
  - d) le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- e) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne;
  - f) l'acquisto di beni usati o rigenerati;
  - g) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
  - h) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
  - i) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie.
5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
  6. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.
  7. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

## 6) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L. 352 del 24/12/2013).
2. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.  
Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa – dall'impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 2, par. 2 del Reg. n. 1407/2013 - nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell'agevolazione.
3. L'importo massimo del contributo concedibile non può superare 5.000 euro.
4. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili.

## 7) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi

on line” dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 22/09/2020 fino al giorno 25/09/2020.

2. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 10/09/2020.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

## 8) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema “bandi on line”, relative a:
  - a) dati generali dell'impresa;
  - b) relazione illustrativa (che dovrà riportare, tra l'altro, le informazioni e le adeguate motivazioni atte a consentire la valutazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio);
  - c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto;
 corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
  - d) copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 5 del bando.
2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.  
Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

## 9) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
7. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
9. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 115, par. 2 del Regolamento n. 1303/2013 e dell'Allegato XII.

10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- a. l'ammissibilità formale della domanda;
- b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

#### Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
6. Capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente (valutata con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, alla pertinenza e congruità dei costi e alla tempistica prevista in relazione agli obiettivi prefissati e alla coerenza delle fonti di copertura individuate rispetto ai fabbisogni finanziari);
7. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando, anche in termini di sostenibilità ambientale;
8. Rispetto delle soglie di costo minimo fissate dal bando;
9. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

#### Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande che a seguito dell'esame di merito conseguano un punteggio minimo uguale a 6.

| N. | Criterio                                                                                                                                                                                                          | Elementi di valutazione                                                                                                                                                                            | Punteggio     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Processo di specializzazione produttiva che innalzi la competitività dell'impresa e<br><i>Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa, per</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sì</li> <li>- No</li> <li>- Qualora il progetto soddisfi anche il criterio: "contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione</li> </ul> | $\frac{3}{0}$ |

| N. | Criterio                                                                                                                                                        | Elementi di valutazione                                                                                                                                                  | Punteggio            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <i>una miglior presenza competitiva sui mercati di riferimento*</i>                                                                                             | <i>o al miglioramento dei prodotti dell'impresa, per una miglior presenza competitiva sui mercati di riferimento" verrà attribuito un punto incrementale</i>             | <u>1</u>             |
| 2  | Miglioramento della sicurezza e sostenibilità ambientale della produzione                                                                                       | - Sì<br>- No                                                                                                                                                             | <u>3</u><br><u>0</u> |
| 3  | Iniziativa con ricadute positive sull'occupazione in termini di posti di lavoro durevoli, di innalzamento della qualità e di uso efficiente delle risorse umane | - Per ciascun posto di lavoro creato a tempo indeterminato<br>- Percorsi di formazione del personale inerenti all'investimento                                           | <u>2</u><br><u>1</u> |
| 4  | Introduzione dell'innovazione digitale nei processi aziendali, con passaggio da strumenti standard a più evoluti                                                | - Sì<br>- No                                                                                                                                                             | <u>3</u><br><u>0</u> |
| 5  | Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento                                                                                                         | - Intervento già avviato o avvio entro 6 mesi dalla presentazione della domanda                                                                                          | <u>2</u>             |
|    |                                                                                                                                                                 | - Avvio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda                                                                                                                   | <u>1</u>             |
|    |                                                                                                                                                                 | - Realizzazione intervento previsto entro 6 mesi dalla presentazione della domanda<br>- Realizzazione intervento previsto entro 9 mesi dalla presentazione della domanda | <u>2</u><br><u>1</u> |
| 6  | Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale del 20/02/2014, n. 57                                                          | - Sì<br>- No                                                                                                                                                             | <u>1</u><br><u>0</u> |

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'impatto occupazionale diretto (criterio 3), il periodo di riferimento è quello decorrente dalla data di avvio del progetto, fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione finale di spesa.

## 10) Erogazione dell'agevolazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero, pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e alla disponibilità della sede dell'intervento sul territorio della regione Liguria.

2. L'agevolazione sarà erogata, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- anticipo pari al 40% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo di contributo e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 1;
- saldo del contributo: la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema "bandi on line" e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative a:

- richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante data e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi all'investimento effettuato e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi all'investimento e l'attestazione che gli stessi:
  - i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
  - ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
  - iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 5 del bando;
- copia dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati;
- relazione tecnico-economica sull'investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti;
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 1.

3. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

## 11) Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 4 punto 3, conformemente alla proposta approvata;
- b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
  - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
  - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
- d) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;
- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al

completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;

- h) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. 115 del Regolamento n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII e dal Regolamento n. 821/2014 e relativo Allegato II, ovvero:
  - 1. in tutte le misure di informazione e comunicazione dell'operazione realizzate dal beneficiario deve essere riconosciuto il sostegno del FESR riportando l'emblema dell'Unione e il riferimento al FESR. In ogni documento prodotto nell'attività di divulgazione del progetto deve essere menzionato il cofinanziamento del POR FESR Liguria 2014-2020;
  - 2. durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la FI.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- m) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, con data successiva a quella della presentazione della domanda devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del POR FESR Liguria 2014-2020". Ove ciò non fosse possibile e comunque per tutti i documenti digitali con data precedente a quella di concessione dell'agevolazione, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sistema bandi online ([filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it)).

## 12) Revoche

- 1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. nei casi in cui:
  - a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
  - b. il beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
  - c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
  - d. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. le spese dell'intervento;
  - e. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.

- f. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.

In caso di scostamento in riduzione rilevato tra i dati esposti in domanda e quelli a consuntivo relativi alla nuova occupazione generata dall'iniziativa, che comporti l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato.

2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

### **13) Controlli**

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

### **14) Informativa sulla privacy**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente bando ed entro i limiti della predetta normativa.

La base giuridica del trattamento è identificabile in: art. 6, c. 1, lett. e) del GDPR, Reg. UE nn. 1301/2013 e 1303/2013, Decisione della Comm. Eur. n. C(2015) 927 del 12.2.2015 di approvazione del POR FESR Liguria 2014-2020, DCR Regione Liguria n. 12 del 24.03.2015.

2. Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici e telematici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
3. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate.
4. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
5. In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati.

In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>), fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013.

6. Ai sensi dell'art. 13 GDPR si informa che:
  - Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.  
In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
  - La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rpdl@regione.liguria.it](mailto:rpdl@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.
  - Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: [info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); posta certificata [protocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it), è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
  - Filse SpA, gestore del presente bando, sarà nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.
7. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 13 ss. del GDPR, in particolare il diritto di chiedere la conferma dell'esistenza del trattamento, l'accesso ai dati personali, la portabilità dei dati, la rettifica e la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento e a proporre reclamo.

## **Allegato 1 – Elenco delle attività economiche (classificazione ATECO 2007)**

### **SEZIONE A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (Divisioni da 01 a 03)**

Esclusa tutta la sezione

### **SEZIONE B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (Divisioni da 05 a 09)**

Esclusa tutta la sezione

### **SEZIONE C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Divisioni da 10 a 33)**

Esclusa tutta la sezione

### **SEZIONE D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35)**

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 35.14 “Commercio di energia elettrica”
- 35.23 “Commercio di gas distribuito mediante condotte”

### **SEZIONE E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DIGESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (Divisioni da 36 a 39)**

Esclusa tutta la sezione

### **SEZIONE F – COSTRUZIONI (Divisioni da 41 a 43)**

Esclusa tutta la sezione

### **SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)**

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 45.11.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (limitatamente al commercio all'ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”
- 45.19.01 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli” (limitatamente al commercio all'ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.19.02 “Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)”
- 45.31 “Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli”
- 45.40.11 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio all'ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.40.12 “Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori”
- 45.40.21 “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio all'ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.40.22 “Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori”
- Divisione 46 “COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)”
- 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati”

### **SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)**

Ammissa tutta la sezione con l'esclusione dei seguenti codici:

- 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”
- 50.2 “Trasporto marittimo e costiero di merci”
- Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- Divisione 53 “SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE”

### **SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)**

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

- 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”
- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Divisioni da 58 a 63)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE L – ATTIVITÀ IMMOBILIARI (Divisione 68)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 82)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (Divisione 84)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE P – ISTRUZIONE (Divisione 85)

Ammessa tutta la sezione

SEZIONE Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE (Divisioni da 86 a 88)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 96)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE T – ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (Divisioni da 97 a 98)

Esclusa tutta la sezione

SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (Divisione 99)

Esclusa tutta la sezione